



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento**

**(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 69 del 2013, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:  
Consorzio Cooperative Costruzioni Ccc Società Cooperativa in proprio e quale  
capogruppo di Rti con Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Cooperativa, Impresa  
Marsilli S.p.A., Rasom Wood Technology S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti  
Antonio Tita e Piero Costantini, con domicilio eletto presso il loro studio in  
Trento, via Lunelli 48;

***contro***

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore della Giunta  
provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e  
Viviana Biasetti, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della P.A.T. in Trento,  
p.zza Dante 15;

***nei confronti di***

Costruzioni Rossaro S.r.l., Pvb Solutions S.p.A., Icras Costruzioni per Architettura  
S.r.l., non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

- del verbale n. 1156/13, prot. S171/213/126119/3.5/774-12 dd. 4.3.2013, relativo alla seduta dd. 27.4.2013 della gara indetta dalla Provincia autonoma di Trento per l'assegnazione dei lavori di "realizzazione della nuova scuola d'arte G. Soraperra sita sulla p.ed. 705 in Strada Dolomites in Pozza di Fassa", con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente;
  - della nota prot. n. S171/2013/128264/3.5/774-12 dd. 5.3.2013 di comunicazione dell'intervenuta esclusione dalla gara;
  - per quanto occorrer possa, del bando di gara prot. n. S171/2012/502685/3.5/774-12 dd. 6.9.2012 e del bando integrale prot. n. S171/12/504213/3.5/774-2012 dd. 7.9.2012, come successivamente modificato con avviso spedito in data 21.11.2012 e con avviso prot. n. S171/2013/6841/3.5/774-12 dd. 7.1.2013, siccome interpretati nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante e dunque come ostativi alla partecipazione alla gara della ricorrente;
  - per quanto occorrer possa, della nota di chiarimenti in risposta al quesito n. 2 prot. n. S171/2012/562056/3.5/774 dd. 4.10.2012, della nota di chiarimenti in risposta al quesito n. 9 prot. n. S171/2012/733839/3.5/774-12 dd. 21.12.2012, della nota di chiarimento in risposta al quesito n. 5 prot. n. S171/2013/98271/3.5/774-12 dd. 19.2.2013, nonché della nota prot. n. S171/2013/93965/3.5/774-12 dd. 15.2.2013 di risposta al quesito avanzato dal Consorzio CCC;
  - di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente, di eventuali atti ulteriori non noti, nonché dei provvedimenti, espressi o taciti, di diniego di autotutela ai sensi dell'art. 243 BIS d.LGS. N. 163/2006 e ss.mm.;
- e con i motivi aggiunti:

- della nota prot. n. S171/2013/169337/3.5/1423-10 dd. 22.3.2013 con la quale la Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per gli Appalti e i Contratti, nel riscontrare l'informativa di ricorso del Consorzio CCC dd. 18.3.2013 ha dichiarato la propria intenzione di non dar seguito alla richiesta di annullamento del provvedimento di esclusione disposto a carico della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Vista la propria ordinanza 4.4.2013, n. 35, con cui è stata accolta l'istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con bando del 6.9.2012 la Provincia autonoma di Trento ha indetto una gara per l'assegnazione dei lavori di "realizzazione della nuova scuola d'arte G. Soraperra sita sulla p.ed. 705 in Strada Dolomites in Pozza di Fassa".

Il termine di presentazione delle offerte, inizialmente fissato il 3.12.2012, è stato differito una prima volta al 22.1.2013 ed, infine, al 25.2.2013.

Alla data di pubblicazione del bando, il Consorzio ricorrente era in possesso di adeguata attestazione S.O.A. per la categoria OS18, come disciplinata dal DPR 34/2000.

Il 5.12.2012 cessava il regime transitorio di ultrattiva vigenza del DPR 34/2000 ed entrava in vigore il regolamento approvato con DPR 207/2012, il quale introduceva uno sdoppiamento della categoria OS18 (OS18-A e OS18-B).

Il Consorzio ricorrente, in prossimità della nuova scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara, non era più in possesso dell'attestazione S.O.A. rilasciata ex DPR n. 34/2000, avendo nel frattempo provveduto ad aggiornarla ai sensi del citato DPR 207/2010.

Presentava, quindi, domanda di partecipazione ma veniva escluso con il provvedimento impugnato, nel rilievo che, dovendosi applicare la normativa vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, non poteva essere utilizzato l'attestato S.O.A. per la categoria OS18 variata, rilasciato ai sensi del DPR 207/2010, ma soltanto quello rilasciato ai sensi del DPR 34/2000

2. Da ciò il presente ricorso, con cui si deduce violazione di legge (in particolare dell'art. 357 del DPR 207/2010) ed eccesso di potere sotto vari profili

Sostiene il Consorzio ricorrente di essere pienamente qualificato ai fini della partecipazione alla gara in controversia, in quanto il termine originariamente fissato è stato prorogato ad una data in cui era ormai entrato in vigore il nuovo regime di applicazione delle attestazioni S.O.A., disciplinate dal DPR 207/2010.

3. Con motivi aggiunti, successivamente notificati, l'impugnazione è stata estesa al provvedimento di diniego dell'autotutela ex art. 243bis dl d.lgs. 163/2006.

4. L'Amministrazione provinciale intimata, costituita in giudizio, ha contestato diffusamente la fondatezza del ricorso concludendo per la sua reiezione.

In particolare, la difesa della P.A.T. oppone che si doveva applicare interamente la disciplina in vigore al momento iniziale del procedimento di gara e, poiché alla data di pubblicazione del bando vigeva ancora il DPR 34/2000, potevano essere accettate solo le attestazioni di qualificazione formate ai sensi di tale DPR.

5. Il ricorso è fondato.

Invero, il Collegio osserva che la *lex specialis* di gara non prescriveva, in realtà, che dovesse essere dichiarato il possesso dell'attestazione rilasciata da una S.O.A. ex d.p.r. 34/2000.

Il bando prescriveva, invece, che la certificazione S.O.A. fosse soltanto, “in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte” (così, testualmente, è disposto a pag. 17 del bando di gara).

Ora, poiché la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissata il 3.12.2012, è stata successivamente prorogata dall'Amministrazione al 25.2.2013, l'attestazione S.O.A., che la ricorrente ha dichiarato di possedere, poteva essere legittimamente utilizzata, come disposto dall'art. 357, comma 17, del d.p.r. 207/2010, per la partecipazione alla gara in controversia, essendo in corso di validità alla data di scadenza del termine (prorogato) per la presentazione delle offerte.

Deve, poi, rilevarsi che la *lex specialis* di gara - in virtù del principio di eterointegrazione automatica da parte della disciplina generale di legge o regolamentare, cogente e di immediata applicazione - doveva essere adeguata alle nuove disposizioni normative previste nel DPR 207/2010.

6. Sulla base delle assorbenti considerazioni fin qui svolte, e tenuto conto del costante e condiviso insegnamento giurisprudenziale applicato a tutti i procedimenti concorsuali, secondo cui il possesso dei requisiti delle imprese per partecipare alle gare di appalto ad evidenza pubblica deve essere valutato con esclusivo riferimento al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6487; C.G.A., 27 aprile 2009 n. 304; Tar Sicilia, Catania, sez. I, 5 giugno 2008 n. 1163, Tar Toscana, sez. II, 28 dicembre 2006 n. 8182), deve ritenersi illegittima l'esclusione dalla gara del Consorzio ricorrente, per mancanza di valida attestazione S.O.A. al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

7. Il ricorso va perciò accolto, con il conseguente annullamento dell'impugnata esclusione dalla gara.

8. Circa l'accessoria azione risarcitoria proposta dalla ricorrente, il Collegio osserva che la tempestiva presentazione della domanda cautelare di sospensione del provvedimento di esclusione dalla gara ed il suo accoglimento, disposto da questo Tribunale, con la conseguente sua riammissione, costituiscono reintegrazione in forma specifica nella posizione sostanziale lesa, restando così esclusa la pretesa al risarcimento per equivalente, richiesto in via subordinata.

9. Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad I.V.A. e C.N.P.A., nonché al rimborso del contributo unificato (ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Paolo Devigili, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)